

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1467

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

**BRAMBILLA, FITZGERALD NISSOLI, CARLA CANTONE, PRESTIPINO,
FRASSINETTI**

Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di disciplina del settore dello spettacolo, di cui alla legge 22 novembre 2017, n. 175

Presentata il 19 dicembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 novembre 2017, n. 175, prevede un'articolata delega legislativa per la riforma dello spettacolo. In particolare la legge, entrata in vigore il 27 dicembre 2017, ha previsto, all'articolo 2, comma 1, un termine di dodici mesi per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato « codice dello spettacolo », al fine di

conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente.

In particolare, all'articolo 2, comma 4, lettera h), è previsto il principio direttivo che dispone la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse. Tale norma risponde a un principio di civiltà, che poggia su solide basi scientifiche e che non può essere rimesso in discus-

sione, il quale stabilisce che la vita degli animali, per ragioni etologiche, è incompatibile con il loro utilizzo nelle attività circensi. Nell'Unione europea diciotto Stati membri e nel mondo trentaquattro Paesi hanno già vietato o posto restrizioni all'utilizzo degli animali nei circhi.

I decreti legislativi di attuazione della citata delega sullo spettacolo devono essere adottati su proposta dell'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il termine di dodici mesi si è rivelato inadeguato non soltanto rispetto al complesso *iter* previsto per l'adozione dei decreti legislativi, ma anche rispetto al delicato passaggio istituzionale da una legislatura all'altra, vista la coincidenza temporale del periodo utile per l'esercizio della delega con lo scioglimento delle Camere, le elezioni politiche, l'insediamento del nuovo Parlamento e la formazione del nuovo Governo, che comunque in più occasioni ha

manifestato la volontà di esercitare tale importante delega.

Anche la Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ordine del giorno consegnato all'esecutivo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 22 novembre 2018 ha chiesto al Ministro per i beni e le attività culturali di coinvolgere le regioni e le province autonome ai fini della redazione dei decreti legislativi nelle materie di cui all'articolo 2 della legge n. 175 del 2017, con una tempistica tale da permettere un'effettiva, proficua e leale collaborazione, considerato anche il significativo apporto finanziario delle regioni e delle province autonome in favore delle attività culturali, un impegno a volte previsto quale condizione affinché i beneficiari possano ottenere i finanziamenti statali.

Inoltre la Conferenza unificata solo nelle date dell'8 e 22 novembre e del 6 dicembre 2018 ha acquisito le deleghe dei componenti del Consiglio superiore dello spettacolo, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge n. 175 del 2017, in rappresentanza delle regioni, dell'Unione delle province d'Italia e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Il rilievo, l'ampiezza e la complessità di una delega che attraverso la presente proposta di legge si vuole mantenere efficace, essendo prossima la scadenza del termine per il suo esercizio, giustificano l'esigenza di ampliare il termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi portandolo da dodici a ventiquattro mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.


(Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di disciplina dello spettacolo, di cui alla legge 22 novembre 2017, n. 175)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0042400